



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



COMUNE
DI CITTADELLA

Rep. n. 3589

Racc. 304

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CITTADELLA

(Provincia di Padova)

CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI LP0258 NEXTGENERATIONEU

- PNRR M4C1I1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE

NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA

SCOLASTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUIGI

PIEROBON - CUP: C85E22000100006 - CIG: 95799611E9.

L'anno **duemilaventitre**, addì nove del mese di giugno in Cittadella presso la sede comunale;

Dinanzi a me, dott.ssa. Roberta Di Como, Segretario Generale del Comune di Cittadella, ufficiale rogante ai sensi dell'art. 97 del T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono personalmente comparsi:

– NICHELE ing. EMANUELE, nato a XXX il XXX, domiciliato per la carica presso la sede comunale di Cittadella, il quale dichiara di intervenire in qualità di Dirigente del Settore 3° "Tecnico", giusti provvedimenti del Sindaco n. 12 in data 22 giugno 2022 e n. 2 in data 1 febbraio 2023, e quindi in nome, per conto e quale legale rappresentante del **COMUNE DI CITTADELLA** con sede in via Indipendenza n.41, codice fiscale **81000370288**, di seguito per brevità denominato "Comune";

– XXX nato a XXXX il XXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX domiciliato per la carica presso la sede della società che rappresenta, il quale dichiara di intervenire ed agire in quest'atto quale amministratore unico – legale

Imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informativo" ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, per l'importo di € 45,00

	rappresentante e quindi in nome e per conto della ditta “FACCHIN	
	CALCESTRUZZI SRL”, avente sede in Recoaro Terme (VI), XXXX, C.F.	
	numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza e partita I.V.A. XXX,	
	Numero REA XXX - capitale sociale euro XXX i.v..	
	Di seguito per brevità la ditta “FACCHIN CALCESTRUZZI SRL”, verrà	
	denominata anche “impresa appaltatrice”.	
	P R E M E S S O C H E	
	– il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede, alla Missione n. 4 – Istruzione	
	e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:	
	dagli asili nido alle Università, appositi contributi per interventi di nuova	
	costruzione, ampliamento, adeguamento strutturale;	
	– il Ministero dell'Istruzione recependo le indicazioni del suddetto Piano con	
	Decreto n. 343 del 2.12.2021, ha approvato la definizione dei criteri di riparto, su	
	base regionale, delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle	
	modalità di individuazione degli interventi;	
	– con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 25.2.2022 sono stati approvati i	
	progetti di fattibilità tecnico economica dei suddetti interventi al fine di domanda	
	per l'assegnazione di contributi per investimenti Piano Nazionale di Ripresa e	
	Resilienza prevede, alla Missione n.4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 -	
	Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università;	
	– il Comune di Cittadella, ha inoltrato in data 27.2.2022, mediante apposito sistema	
	informatico, istanza di assegnazione di contributo al Ministero dell'Istruzione,	
	relativamente agli interventi sopra indicati;	
	–il Ministero dell’istruzione – Unità di missione del PNRR, verificata la coerenza	
	con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha	
	2	

	approvato le graduatorie e ha ammesso a finanziamento la proposta progettuale	
	relativa all'intervento "Nuova Costruzione di locali da destinare a mensa scolastica	
	scuola secondaria di primo grado Luigi Pierobon" CUP C85E22000100006 €	
	490.000,00, giusto decreto del Direttore generale e Coordinatore dell'Unità di	
	missione del PNRR 8 giugno 2022, n. 19;	
	–con Deliberazione di Giunta Comunale n. 269 del 9.9.2022 si è preso atto	
	dell'assegnazione del contributo dal Ministero dell'Istruzione Missione 4 –	
	Componente 1 – Investimento 1.2 "Piano per l'estensione del tempo pieno e le	
	mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, per l'intervento in	
	argomento € 490.000,00, ed approvato l'accordo di concessione del finanziamento	
	e meccanismi sanzionatori che disciplina i rapporti tra le Parti MIUR/Comune di	
	Cittadella;	
	–con Determinazione Dirigenziale n.1275 del 30.11.2022 è stato affidato allo Studio	
	Zoncheddu e Associati – Via XXX – 36061 Bassano del Grappa (VI) (p.iva	
	XXX), l'incarico di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori,	
	coordinamento sicurezza e redazione del certificato di regolare esecuzione	
	dell'intervento "LP0258 NEXT GENERATION EU - Piano Nazionale Di Ripresa	
	E Resilienza (PNRR) – Missione N. 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 -	
	"Nuova costruzione di locali da destinare a mensa scolastica scuola secondaria	
	di primo grado Luigi Pierobon", CUP: C85E22000100006 – CIG: 9498991F56,	
	verso l'importo di € 38.400,00 (contributi previdenziali ed IVA esclusi);	
	– in applicazione del D.P.C.M. 28.7.2022 "Disciplina delle modalità di accesso al	
	Fondo per l'avvio di opere indifferibili" che all'art. 7 e a seguito della Circolare del	
	MEF n. 37 del 09/11/2022, è stata presentata la domanda di rimodulazione dei	
	maggiori importi preassegnati attraverso la piattaforma Regis, in considerazione	
	3	

	della possibilità di avviare per l'opera la procedura di affidamento delle opere	
	pubbliche entro il 31 dicembre 2022; Il MEF dopo la verifica delle istante	
	presentate, ha autorizzato le somme rimodulate richieste;	
	–l'aumento percentuale previsto dall'allegato 1 al suddetto decreto, prevede un	
	incremento per gli interventi di “Piano di Estensione del Tempo Pieno e Mense”	
	pari al 10% dell'importo ammesso a contributo, è stato conseguentemente	
	rimodulato il Q.E. dell'intervento in argomento, adeguandolo alle necessità	
	derivanti dal “caro prezzi”, con un incremento di complessivi € 42.141,12, rispetto	
	ai 490.000,00 € iniziali;	
	–con Decreto Ministero Economia e delle Finanze del 2.3.2023, All. 3 è stata	
	effettuata l'assegnazione definitiva dell'incremento di € 42.141,12;	
	PREMESSO ALTRESI' CHE:	
	– con Deliberazione di Giunta Comunale n. 428 in data 28/12/2022 - veniva	
	approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “LP0258 NEXT	
	<i>GENERATION EU - Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza (PNRR) – Missione</i>	
	<i>N. 4 – Istruzione e Ricerca - Componente I - “Nuova costruzione di locali da</i>	
	<i>destinare a mensa scolastica scuola secondaria di primo grado Luigi Pierobon”</i>	
	dell'importo complessivo di € 532.141,12, di cui € 426.500,00 per lavori, oneri per	
	la sicurezza compresi;	
	– con Determinazione del Dirigente 3° Settore Tecnico n. 1475 del 29.12.2022 si è	
	determinato di contrarre e di procedere all'affidamento dei lavori mediante	
	procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque	
	operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli	
	inviti, che tenesse conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle	
	imprese invitate, individuati tramite elenchi di operatori economici, in	
	4	

	applicazione del combinato disposto della disciplina dell'art. 1, comma 2 lett. b), e	
	comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020,	
	modificato dal D.L. n. 77/2021, conv. in L. n. 108/2021 e art. 97 del D.Lgs. n.	
	50/2016 e s.m.i., come modificato dalla L. n. 55/2019 di conversione del D.L. n.	
	32/2019, gestita tramite la piattaforma telematica SINTEL di ARIA Lombardia;	
	– con determinazione n. 384 del 6.4.2023 il Dirigente del 3° Settore approvava il	
	verbale di gara nelle sedute del 01.02.2023 e in data 22.03.2023, depositato in atti,	
	il Report di procedura gara n.163547915, generato dalla Piattaforma Sintel,	
	depositato in atti e la proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola a favore	
	della ditta “FACCHIN CALCESTRUZZI SRL di Recoaro Terme (VI) – P.IVA.	
	XXX, verso l'importo di € 375.818,72 di cui € 10.500,00 per oneri di sicurezza	
	non soggetti a ribasso, IVA 10% esclusa;	
	– con la medesima determinazione si dava atto altresì, ai sensi del disposto di cui	
	all'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, dell'esito positivo delle verifiche circa il	
	possesso dei requisiti da parte della ditta aggiudicataria FACCHIN	
	CALCESTRUZZI SRL e dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori;	
	– l'intervento è interamente finanziato da <i>NEXTGENERATIONEU - PNRR –</i>	
	<i>Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta</i>	
	<i>dei servizi di istruzione: dagli Asili Nido alle Università Investimento 1.2: Piano</i>	
	<i>di estensione del tempo pieno e mense;</i>	
	– è stata effettuata verifica ANAC/Ministero dell'Interno del nulla osta antimafia	
	mediante acquisizione di comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi	
	dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. (Codice delle	
	leggi antimafia) prot. XXX;	
	– fanno parte integrante del presente contratto ancorché non materialmente e	
	5	

	fisicamente uniti al medesimo:	
	➤ il capitolato generale d'appalto di cui al Decreto 19 aprile 2000, n. 145;	
	➤ il capitolato speciale d'appalto;	
	➤ gli elaborati grafici progettuali;	
	➤ l'elenco dei prezzi unitari;	
	➤ il piano di sicurezza e coordinamento ed i piani di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;	
	➤ il cronoprogramma dei lavori;	
	➤ le polizze di garanzia;	
	➤ la dichiarazione del "Titolare effettivo" ai sensi D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231	
	e D.Lgs 125/2019 in atti procedura Sintel ID 163547915 in data 30.12.2022;	
	➤ il certificato camerale in atti prot. n. XXX;	
	e quant'altro previsto dal DPR 207/2010 art. 137;	
	Tutto ciò premesso	
	e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i predetti comparsi,	
	della cui identità personale io, Segretario, sono certo, convengono e stipulano tutto	
	quanto segue.	
	1) Il Comune di Cittadella affida alla ditta FACCHIN CALCESTRUZZI SRL, che	
	accetta senza riserva alcuna, l'appalto dell'intervento di <i>"LP0258 NEXT</i>	
	<i>GENERATION EU - Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza (PNRR) – Missione</i>	
	<i>N. 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 - "Nuova costruzione di locali da</i>	
	<i>destinare a mensa scolastica scuola secondaria di primo grado Luigi Pierobon"</i>	
	CUP: C85E22000100006 - CIG: 95799611E9.	
	2) L'impresa appaltatrice si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al	
	presente contratto e agli atti da questo richiamati. L'appalto viene concesso ed	
	accettato sotto la piena ed inscindibile osservanza delle norme, patti, condizioni,	
	6	

	obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti nel progetto tecnico, giusta procedura	
	Sintel n. 163547915 del 30.12.2022, e nell’offerta presentata dalla medesima ditta a	
	mezzo portale Sintel in data 30.01.2023, che le parti dichiarano di ben conoscere e	
	che qui s’intendono integralmente trascritti e riportati a fare parte integrante e	
	sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegati ma depositati agli	
	atti del Comune.	
	In particolare l’impresa appaltatrice si impegna:	
	a) a sottoscrivere e rispettare il Protocollo di Legalità vigente, sottoscritto tra le	
	Prefetture del Veneto, la Regione del Veneto, l’Unione regionale delle Province del	
	Veneto e l’ANCI Veneto ed in vigore dal 17 settembre 2019, recepito dal Comune	
	di Cittadella con deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 24 giugno 2020, ai	
	fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel	
	settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che qui si intende	
	integralmente riportato come parte integrante e sostanziale del presente contratto	
	ancorché non materialmente allegato;	
	b) ad informare tempestivamente la stazione appaltante, di ogni contestazione,	
	diffida, reclamo, che non sia manifestamente infondato relativo ad illeciti penali	
	connessi all’intervento in oggetto.	
	Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 detto	
	“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma	
	dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 2 del Codice	
	di comportamento del Comune di Cittadella, adottato con deliberazione della Giunta	
	Comunale n. 338/2021, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o	
	collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al	
	rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto	
	7	

	compatibili, codici che pur non venendo materialmente allegati al presente contratto	
	ne costituiscono parte integrante e sostanziale, consultabili sul sito istituzionale	
	dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente\Disposizioni Generali\Atti generali.	
	3) Il prezzo netto del presente appalto è stabilito, a misura, in complessivi euro	
	375.818,72 (trecentosettantacinquemilaottocentodiciotto/72), di cui € 365.318,72 per	
	lavori ed € 10.500,00 per oneri per la sicurezza, I.V.A. esclusa.	
	Il prezzo suddetto è comprensivo di tutto quanto occorre per dare i lavori compiuti	
	secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni del capitolato d'appalto.	
	4) I pagamenti verranno effettuati dal Comune con le modalità di cui all'art. 2.18 del	
	capitolato speciale d'appalto.	
	5) La revisione dei prezzi è disciplinata dalla vigente normativa in materia di lavori	
	pubblici.	
	6) Il termine utile per l'esecuzione dei lavori è stabilito all'art. 2.11 del capitolato	
	speciale d'appalto.	
	Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera	
	compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da	
	determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono	
	comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto	
	contrattuale.	
	Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, verrà	
	applicata una penale nella misura dello 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo	
	contrattuale netto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.	
	Ai sensi del comma 6 dell'articolo 47, del D.L. 77/21 convertito con L. 108/21, al	
	fine di garantire effettività alle previsioni di cui al medesimo articolo, verrà	
	applicata una penale dello 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'ammontare netto	
	8	

	contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sugli importi spettanti	
	all'impresa appaltatrice, in caso di mancato adempimento delle previsioni di cui ai	
	seguenti commi del medesimo articolo 47:	
	a) al comma 3, mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del	
	personale maschile e femminile;	
	b) al comma 3-bis, mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento	
	delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della	
	relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti	
	nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte;	
	c) al comma 4, mancato rispetto della quota del 30 per cento di assunzioni di	
	giovani e donne;	
	d) ad altre ipotesi individuate dalle stazioni appaltanti come requisiti premiali.	
	Per i soli casi di cui alla lettera a) (mancata produzione della relazione di genere sul-	
	la situazione del personale maschile e femminile) si prevede, inoltre, l'interdizione	
	dalla partecipazione, per un periodo di dodici mesi, sia in forma singola sia in	
	raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC.	
	In tale ambito, la gravità dell'inadempimento potrà essere commisurata dalla	
	stazione appaltante all'inadempimento totale o parziale, anche sotto il profilo	
	temporale, ovvero all'eventuale reiterazione dell'inadempimento contestato.	
	Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento	
	dell'ammontare netto contrattuale.	
	Per ogni giorno di anticipo per l'ultimazione dei lavori rispetto al termine	
	contrattuale, sarà applicato un premio di accelerazione giornaliero di 0,6 (zerovirgo-	
	la sei) per mille dell'importo netto contrattuale e sulla base dei seguenti presupposti:	
	- approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità;	
	9	

	- ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine previsto;	
	- esecuzione dei lavori conforme alle obbligazioni assunte.	
	7) Sono a carico dell'impresa appaltatrice tutti gli oneri già previsti dal capitolato	
	speciale d'appalto, quelli alla stessa imposti per legge, per regolamento o in forza	
	del capitolato generale.	
	L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha	
	l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di	
	regolamento. L'impresa appaltatrice si impegna a rispettare le condizioni previste	
	nel Piano Operativo di Sicurezza.	
	8) Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR:	
	• nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto	
	Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non	
	superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al	
	Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla conclusione del Contratto Specifico, la	
	relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione	
	di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle	
	professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della	
	promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di	
	altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei	
	licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione	
	effettivamente corrisposta).	
	La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla	
	consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per	
	la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n.	
	77/2021.	
	10	

	La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per	
	l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento	
	temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento	
	afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse	
	previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).	
	Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al	
	precedente art. 6.	
	L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente	
	Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione	
	dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L.	
	n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, nel caso in cui per lo svolgimento del	
	Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui	
	necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una	
	quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata	
	sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al	
	momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile. Anche per la	
	violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al precedente	
	art. 3 del presente Contratto.	
	• gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016,	
	n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art.	
	34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita	
	dichiarazione " <i>finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU</i> " all'interno	
	della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema	
	dell'Unione europea;	
	• l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo	
	11	

	all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del	
	Regolamento (UE) 2020/852;	
	• l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di	
	genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del	
	superamento dei divari territoriali;	
	• gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al	
	rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel	
	Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del	
	Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei	
	conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei	
	fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema	
	di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni	
	relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del	
	PNRR;	
	• l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati	
	agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della	
	documentazione probatoria pertinente.	
	• l'obbligo della comunicazione del monitoraggio in itinere del corretto	
	avanzamento dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione di	
	scostamenti e la messa in sicurezza in campo di azioni correttive;	
	• garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di	
	avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i	
	documenti necessari, anche al fine di consentire al Comune di Cittadella di	
	comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e	
	di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione	
	12	

	delle attività oggetto del presente contratto;	
	• provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e	
	controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di	
	conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sull'Amministrazione.	
	9) Per la disciplina delle sottoelencate materie, le parti concordemente richiamano le	
	disposizioni del capitolato speciale d'appalto, che dichiarano di ben conoscere ed	
	accettare, facente parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto:	
	a) programma di esecuzione dei lavori;	
	b) sospensioni o riprese dei lavori;	
	c) oneri a carico dell'appaltatore;	
	d) contabilizzazione dei lavori;	
	e) liquidazione dei corrispettivi;	
	f) controlli;	
	g) specifiche modalità e termini di collaudo;	
	h) modalità di soluzione delle controversie.	
	10) Qualora l'impresa appaltatrice non intenda condurre i lavori tramite il proprio	
	direttore tecnico, dovrà conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei	
	requisiti di idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per	
	l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.	
	L'impresa appaltatrice resta comunque responsabile dell'operato del suo	
	rappresentante.	
	Il mandato dovrà essere conferito con atto pubblico ed essere depositato presso il	
	Comune di Cittadella, che provvederà a darne comunicazione all'ufficio di direzione	
	dei lavori.	
	L'impresa appaltatrice o il suo rappresentante dovranno, per tutta la durata	
	13	

	dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.	
	Per gravi e giustificati motivi, previa comunicazione all'impresa appaltatrice, il	
	Comune di Cittadella ha diritto di esigere l'immediato cambiamento del	
	rappresentante dell'impresa appaltatrice, senza che per ciò spetti alcuna indennità	
	allo stesso o al suo rappresentante.	
	L'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:	
	[categoria OG11 e OG1].	
	Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione del Soggetto	
	Attuatore e nel rispetto degli articoli 31, comma 8, e 105 del Codice dei Contratti,	
	alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Disciplinare Unico, dalle	
	Condizioni Generali e dalle Condizioni particolari.	
	Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la	
	filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su	
	quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno	
	significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai	
	sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del	
	Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra	
	l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging),	
	della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei	
	giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare,	
	applicazione anche per il subappaltatore stesso:	
	- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui	
	all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente atto e,	
	altresì, nelle Condizioni Generali e nel Sub-Disciplinare 1. A tal fine, il	
	subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione	
	14	

	femminile e giovanile di cui al precedente articolo 8, del presente Contratto	
	Specifico; nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei	
	criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante	
	«Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per	
	i prodotti tessili», emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio	
	e del Mare (ora rinominato “Ministero della Transizione Ecologica”).	
	L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del	
	Contratto Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle	
	disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici	
	finanziati con le risorse PNRR.	
	Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per	
	le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e	
	prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un	
	trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito	
	l'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di	
	lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti	
	l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie	
	prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.	
	L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle	
	prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il	
	Soggetto Attuatore provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto sopra.	
	L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti,	
	da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.	
	L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del	
	Soggetto Attuatore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.	
	15	

	L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli	
	obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10	
	settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui	
	all'articolo 105, comma 13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.	
	L'Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore da ogni pretesa dei	
	subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza	
	all'esecuzione di servizi subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere	
	indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe	
	imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari.	
	I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i	
	requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita	
	dei detti requisiti il Soggetto Attuatore revocherà l'autorizzazione.	
	L'Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello	
	stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le	
	certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.	
	L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita	
	verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80	
	del Codice dei Contratti.	
	L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore	
	subappalto.	
	In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti	
	commi, il Soggetto Attuatore può risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al	
	risarcimento del danno.	
	11) Il Comune di Cittadella richiama l'attenzione dell'appaltatore sulle norme in	
	materia di lotta alla delinquenza mafiosa di cui alle leggi n. 646/1982, n. 936/1982,	
	16	

	n. 55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni nonché sulle disposizioni in	
	materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.	
	L'impresa appaltatrice è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia	
	retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di	
	solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla normativa vigente.	
	L'appaltatore è obbligato, a fini retributivi, ad applicare integralmente nei confronti	
	di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto le condizioni	
	economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed inte-	
	grativi territoriali vigenti nella regione Veneto durante lo svolgimento dei lavori ivi	
	compresa l'iscrizione dell'impresa e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul	
	territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza.	
	12) Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, la Ditta	
	appaltatrice, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso	
	contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver conferito	
	incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per	
	conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo	
	alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.	
	13) A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio presso la	
	sede del Comune di Cittadella (PD), Via Indipendenza, n.41.	
	Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, saranno	
	deferite al giudizio del giudice ordinario del Foro di Padova. È in ogni caso escluso	
	il giudizio arbitrale.	
	14) L'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, ha	
	depositato presso il Comune di Cittadella copia della polizza di assicurazione n.	
	XXX in data XXX rilasciata da XXX- XXX , che copre i danni eventualmente	
	17	

	subiti dal Comune di Cittadella a causa del danneggiamento e della distruzione	
	totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso	
	dell'esecuzione dei lavori.	
	Detta polizza assicura il Comune di Cittadella anche contro la responsabilità civile	
	per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.	
	15) A garanzia degli obblighi contrattuali testé assunti l'impresa appaltatrice ha	
	prestato la cauzione di euro 22.893,00 (ventiduemilaottocentonovantatre/00)	
	mediante polizza fideiussoria n. XXX emessa in data XXX, rilasciata da	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;	
	16) Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento al D.Lgs. 18	
	aprile 2016 n. 50, al D.P.R. 5.10.2010, n. 207, ed a tutte le norme vigenti ed alle	
	disposizioni relative alle opere pubbliche.	
	17) L'impresa appaltatrice si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari in	
	ottemperanza a quanto previsto dall'art.3 della L. 13.08.2010 n. 136 e successive	
	modifiche ed integrazioni.	
	L'Impresa appaltatrice dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato al	
	rapporto contrattuale oggetto del presente contratto è quello indicato nell'apposita	
	nota depositata agli atti, e le persone delegate ad operare sul conto sono quelle	
	indicate nella nota prot. n. 14779 del 27.4.2023.	
	Il presente contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui l'impresa effettui	
	transazioni nell'ambito del presente appalto senza avvalersi di banche o della società	
	Poste Italiane SpA ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena	
	tracciabilità delle operazioni.	
	L'impresa si impegna:	
	• nell'ipotesi in cui si avvalga dell'istituto del subappalto, ad inserire nei contratti	
	18	

	di subappalto/subcontratto, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale	
	ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla	
	medesima L. 136/2010;	
	• qualora venga a conoscenza dell'inadempimento di una sua controparte agli	
	obblighi di tracciabilità finanziaria, a darne immediata comunicazione alla	
	stazione appaltante e alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della	
	provincia di Padova.	
	Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione	
	posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1	
	dell'art. 3 della L. 136/2010 il codice identificativo di gara (C.I.G.).	
	18) Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, nessuna eccettuata od	
	esclusa, nonché le spese di bollo, di copia, di registrazione ed i diritti di Segreteria,	
	sono a completo carico dell'impresa appaltatrice anche laddove risultasse un	
	ammontare maggiore a seguito di accertamento da parte degli uffici dell'Agenzia	
	delle Entrate.	
	Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del	
	D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).	
	Il presente contratto ha per oggetto lavori soggetti all'imposta sul valore aggiunto,	
	per cui le parti chiedono la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R.	
	26.4.1986, n.131.	
	19) La Stazione Appaltante può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs	
	50/2016 e s.m.i.	
	Le parti dichiarano, per quanto di loro conoscenza, l'insussistenza di situazioni,	
	anche potenziali, di conflitto di interessi tra loro.	
	Le parti, ai sensi del D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, prestano espresso consenso al	
	19	

[illegible]